

CIRCOLARE LAVORO

28 FEBBRAIO 2023



NEWS

Dal 16 al 28 febbraio 2023



ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal 1 al 15 marzo 2023



GUIDA PRATICA

L'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili

- Beneficiari
- Soggetti agevolati
- Tipologie di rapporto di lavoro
- Misura e durata
- Precisazioni

Sommario

Stranieri extra Ue: tirocini formativi	2
Trasporto aereo, rimessione in termini delle domande di CIGS	3
Contributi volontari Inps in aumento per il 2023	4
Calcio femminile, iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti	5
Inail, sospesi i versamenti per Comuni di Ischia	7
Inps, maggiorazione dell'Assegno Unico per i genitori rimasti vedovi	9
Distacco transnazionale di lavoratori, chiarimenti dall'INL	10
Guida Pratica - L'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili	12
Adempimenti e scadenze	16



NEWS

Dal **15** al **28** febbraio 2023

Stranieri extra Ue: tirocini formativi

Con la nota del 14 febbraio 2023, n. 320, non ancora pubblicata sul sito Istituzionale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a seguito di una richiesta di parere pervenuta, fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento di **tirocini formativi e di orientamento**, rivolti agli **stranieri extra UE** in possesso di un **permesso di soggiorno per studio**.

In particolare, si chiede se il soggetto con un permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possa svolgere anche attività lavorative nell'ambito di un tirocinio formativo **curriculare** o **extracurriculare**, finalizzato all'inserimento lavorativo.

Dop aver acquisito il parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL fornisce delucidazioni in merito all'attivazione dei tirocini formativi e si sofferma sulla distinzione tra ipotesi di tirocinio con un cittadino extra comunitario regolarmente soggiornante in Italia e da quello che si trova all'estero.

Chiarimenti - Svolgimento dei tirocini formativi

In virtù del generale principio di parità di trattamento, l'INL comunica che la normativa nazionale e regionale in ambito di tirocini formativi e di orientamento trova applicazione anche nei confronti dei cittadini non appartenenti all'UE con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.

Pertanto, i percorsi di tirocinio finalizzati all'inserimento lavorativo potranno essere attivati anche per i cittadini extra UE, in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio.

Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero sarà necessario ottenere il visto d'ingresso per motivi di studio o di formazione, come previsto dall'art. 40, del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

Bisognerà prestare particolare attenzione alle seguenti ipotesi:

- per il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità per studio o formazione professionale, l'INL ritiene che lo stesso possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato;

lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto della normativa regionale, un'attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso.

Trasporto aereo, rimessione in termini delle domande di CIGS

Con il messaggio 21 febbraio 2023, n. 757, l'Istituto Previdenziale fornisce le istruzioni in merito alla trasmissione delle domande di accesso alla prestazione integrativa del **trattamento di integrazione salariale straordinaria** al **Fondo di solidarietà del trasporto aereo** e del **sistema aereoportuale**, presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.

Le predette domande si considerano validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, pari a 60 giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale di **concessione** del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le aziende possono anticipare le prestazioni integrative direttamente ai lavoratori e successivamente recuperarle tramite il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Entro sette giorni dalla richiesta, le aziende dovranno comunicare all'Istituto le modalità di pagamento delle domande rimesse in termini specificando se anticipare il pagamento o richiedere l'erogazione diretta ovvero, in alternativa, ricorrere ad entrambe le modalità di pagamento.

Nell'ipotesi di pagamento diretto, l'Inps verserà mensilmente la prestazione per l'intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tal caso le aziende sono obbligate all'invio dei *file* mensili di pagamento.

Istruzioni per il conguaglio della prestazione integrativa

L'Inps fornisce le istruzioni in merito al conguaglio della prestazione integrativa, in favore delle aziende che hanno anticipato il pagamento ai lavoratori.

La Filiale metropolitana di Roma Eur provvede a notificare, a mezzo PEC, la delibera che autorizza l'azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.

L'azienda dovrà trasmettere i *file* mensili ove si indicano le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, compresa quella riferita all'importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.

Al termine delle operazioni di validazione dei *file* di pagamento aziendali, la Filiale comunicherà, per ogni autorizzazione CIGS, l'importo da conguagliare relativamente al periodo autorizzato.

Nella denuncia contributiva, il datore di lavoro dovrà esporre:

- all'interno dell'elemento "DenunciaAziendale" / "ConguagliCIG" / "CIGAutorizzata", il numero di autorizzazione;
- nell'elemento "CIGStraord" / "CongCIGSACredito" / "CongCIGSAltre" / "CongCIGSAltCaus", valorizzeranno il nuovo codice causale "L905", avente il significato di "Conguaglio prestazione integrativa CIGS D.L. 198/2022";
- nell'elemento "CongCIGSAltImp" l'importo autorizzato da recuperare.

Contributi volontari Inps in aumento per il 2023

E' del 20 febbraio la circolare n. 22 con cui l'Inps rende noti gli **importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 dai proscutori volontari** – compresi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti – in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari, tra il gennaio 2021 - dicembre 2021 e il gennaio 2022 - dicembre 2022, al +8,1%.

Lavoratori dipendenti non agricoli

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, pertanto:

- **la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18;**
- **la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a € 52.190,00;**
- **il massimale da applicare ai proscutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996** o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, **è pari a € 113.520,00.**

Si ricorda che, per l'anno 2023, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%, mentre per quelli con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 è confermata al 27,87%.

Iscritti al Fondo volo e ex Ipost

Per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, **è confermata l'aliquota del 40,82%; per quelli con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, che hanno aderito ai Fondi complementari, **l'aliquota da applicare è invece pari al 37,70%.**

Per gli iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva in qualsiasi gestione, **l'aliquota contributiva da applicare è pari a quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale del 5%, per un totale quindi di 38%.**

Per gli iscritti al Fondo speciale ex Ipost l'aliquota IVS è confermata al 32,65%

Contributi volontari giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

Tali soggetti versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%.

Gestione separata

Per gli iscritti alla Gestione separata, **l'importo minimo dovuto dai proscutori volontari non può essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.**

Calcio femminile, iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti

Con la circolare del 20 febbraio 2023, n. 24, l'Istituto Previdenziale fornisce le istruzioni in merito all'estensione dell'obbligo di iscrizione al **Fondo pensione sportivi professionisti** per le società sportive iscritte al Campionato di Serie A di **calcio femminile**.

In particolare, la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) prevede l'introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A, a decorrere dalla stagione 2022/2023.



NOTA BENE

L'obbligo di iscrizione Fondo pensione sportivi professionisti decorre dal **1° luglio 2023**.

Ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, lo status di sportivo professionista è attribuito agli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che svolgono attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti a seguito del passaggio al professionismo sportivo

A partire dal 1° luglio le società sportive che beneficiano dell'attività prestata dai predetti lavoratori subordinati o autonomi, sono obbligate ad adempiere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (**FPSP**).

In particolare, le disposizioni in merito all'obbligo di iscrizione al FPSP si applicano nei confronti delle seguenti figure professionali:

- direttori sportivi;
- direttori tecnici;
- atlete calciatrici;
- allenatori;
- preparatori atletici.

La forma contrattuale tipica è riconducibile a quella del lavoro subordinato, ammettendo quella autonoma soltanto al ricorrere di determinati presupposti.

Pertanto, l'obbligo contributivo e i relativi oneri di natura informativa conseguenti all'iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche in caso di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.

La contribuzione previdenziale (IVS) pari al 33% è così suddivisa:

- 23,81% a carico del datore di lavoro o committente;
- 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.

I contributi saranno calcolati sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, in base all'anzianità assicurativa del lavoratore:

- per gli sportivi professionisti "nuovi iscritti" privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS si calcola sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- per gli sportivi professionisti "vecchi iscritti" (con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS si calcola sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312;

Altresì, si applica:

- il contributo di solidarietà nella misura del 3,1% (rispettivamente l'1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all'importo stabilito annualmente;
- l'aliquota aggiuntiva pari all'1% a carico del lavoratore di cui all'articolo 3- ter del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Istruzioni operative

Le **società sportive professionistiche** iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile sono tenute a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive in base a quanto già illustrato con la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015.

Il datore di lavoro/committente dovrà validare l'elemento "CodiceQualifica" presente nell'elemento "DatiParticolari" del flusso UniEmens, utilizzando i codici già in uso per i calciatori professionisti e per le altre figure di lavoratori sportivi.

Inail, sospesi i versamenti per Comuni di Ischia

E' del 17 febbraio la circolare n. 7 con cui l'Inail comunica la **sospensione dei versamenti dei premi assicurativi, e dei relativi adempimenti, da parte delle aziende situate nel territorio di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno**, colpito da alluvione lo scorso 27 novembre.

Destinatari

A norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 186/22, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/23, **per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 sono sospesi, nei confronti dei soggetti** che al 26 novembre 2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio **dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per Inail, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento.**

Destinatari della sospensione sono quindi le aziende private e i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del D.P.R. n. 1124/65 e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive operanti al 26 novembre 2022 nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

Ai fini dell'individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla sede operativa, in quanto la ratio legis è favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, escludendo quelli per i quali nei Comuni indicati risulti solo la sede legale.

Ne deriva che le aziende plurilocalizzate possono sospendere i versamenti dei premi riferiti solamente alle PAT ubicate nei Comuni colpiti.

Versamenti sospesi

La sospensione riguarda i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza **16 febbraio 2023**; se, peraltro, i destinatari della stessa comunicano di voler pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza 16 febbraio e 16 maggio 2023.

È sospeso altresì il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con scadenza sempre lo scorso 16 febbraio, **nonché quello delle rate mensili, nell'ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall'Istituto**, in corso alla data del 26 novembre 2022.

Adempimenti sospesi

La sospensione si applica anche al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al prossimo 28 febbraio.

Le aziende plurilocalizzate devono comunque inviare la denuncia annuale delle retribuzioni corrisposte per l'anno 2022 entro il 28 febbraio 2023, indicando le retribuzioni per le PAT con Sedi operative nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, e per quelle al di fuori di detti territori.

E' sospeso anche il termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno

2022, in scadenza sempre al 28 febbraio 2023.

A tale proposito, le aziende plurilocalizzate che effettuano un intervento migliorativo valido su tutte le PAT devono presentare la domanda di riduzione sia per le PAT con sedi operative nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, sia per quelle al di fuori di detti Comuni.

Modalità e termini della sospensione

Per usufruire della sospensione, gli interessati devono presentare comunicazione **entro il 31 agosto 2023** utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal prossimo 1° marzo sul sito istituzionale.

A tale scopo, sono in corso di predisposizione i seguenti specifici codici di agevolazione:

- **codice 260** per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno che optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
- **codice 261** per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei suddetti Comuni che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.

Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi

I **versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o, in alternativa, con ripartizione fino a sessanta rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ciascun mese, **a decorrere sempre dal 16 settembre 2023**.

In caso di pagamento rateale, **l'importo minimo di ciascuna rata è pari a cinquanta euro**.

Ricapitolando, entro il 16 settembre 2023:

- **deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi** dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
- **in alternativa, deve essere pagata la prima di sessanta rate** di pari importo;
- **devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie** e le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione;
- **devono essere presentate le denunce retributive sospese** per l'autoliquidazione 2022/2023;
- **devono essere presentate le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro** realizzati nell'anno 2022.

Per i versamenti **in unica soluzione** il numero di riferimento è “999260”, per quelli **rateali**, invece, il numero di riferimento è “999261”.

Inps, maggiorazione dell'Assegno Unico per i genitori rimasti vedovi

Con il messaggio del 17 febbraio 2023, n. 724, l'Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alla **maggiorazione dell'Assegno Unico** e universale per i figli a carico (**AUU**) rivolta ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.

Nello specifico, la maggiorazione in esame continuerà ad essere erogata ai **nuclei vedovili** per i decessi del genitore lavoratore verificatisi nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'Assegno Unico.

Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la maggiorazione è pari a 30 euro mensili in favore di ciascun figlio minore.

Il predetto importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, diversamente per i livelli di ISEE superiore sarà ridotto gradualmente, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. La maggiorazione non spetta per i livelli di ISEE superiori a 40.000 euro.

Si specifica che il bonus è finalizzato ad incentivare l'occupazione di entrambi i genitori del medesimo nucleo familiare, pertanto la **maggiorazione** non potrà essere richiesta dal nucleo formato da un solo genitore anche se lavoratore.



NOTA BENE

In considerazione della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, la maggiorazione per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore sarà erogata d'ufficio. Dunque soggetti interessati non dovranno presentare nessuna istanza specifica.

Con riferimento alle domande di Assegno Unico presentate a partire dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione trova applicazione fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno, laddove spettante, per la mensilità di marzo 2023.

Tale fattispecie si applica anche per le future annualità di erogazione dell'Assegno.

Distacco transnazionale di lavoratori, chiarimenti dall'INL

Con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, l'**Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi** che incombono sul datore di lavoro **in caso di distacco transnazionale dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.**

Distacco transnazionale, la legislazione comunitaria

Numerosi sono stati gli interventi in ambito europeo volti a contrastare il ricorso abusivo a pratiche di dumping sociale, garantire parità di condizioni e tutelare i diritti dei lavoratori distaccati.

Da ultimo, il 28 giugno 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato la Direttiva n. 2018/957, che apporta modifiche alla Direttiva n. 96/71, a sua volta integrata dalla Direttiva 2014/67/UE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 136/2016, modificato dal D.Lgs. n. 122/2020.

Linea comune di tutti i provvedimenti è garantire nel Paese ospite una serie di condizioni di lavoro ai lavoratori temporaneamente distaccati all'estero quali ad esempio:

- **definizione di periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;**
- **durata minima dei congedi annuali retribuiti;**
- **tassi di salario minimo;**
- **salute, sicurezza e igiene sul lavoro.**

In particolare, la Direttiva 2014/67/UE (meglio conosciuta come "direttiva Enforcement") **mira a disciplinare l'abuso e l'elusione delle norme sul distacco, la responsabilità solidale nelle catene di subappalto e la condivisione di informazioni tra i Paesi dell'Unione.**

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro

L'art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 136/2016, di recepimento della Direttiva 2014/67/UE, **prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di conservazione documentale** durante il periodo del distacco e **fino a due anni dalla sua cessazione**, che si concretizza in:

- **conservare, predisponendone copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente**
- **conservare il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.**

Al riguardo, l'Ispettorato chiarisce che la nozione di "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro" è stata ampliata con quella generica di "documentazione equivalente" per arginare il fenomeno del lavoro sommerso negli ordinamenti statali in cui la stessa non sia prevista.

In tale ottica, **l'attestazione della semplice richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza** effettuata dall'impresa distaccante **rientra fra i documenti equivalenti** alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro **in quanto consente di avere elementi di certezza in ordine all'inizio del rapporto di lavoro** nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante e **agli elementi essenziali del contratto.**

La mera richiesta del modello A1 consente inoltre ai prestatori di servizi di adempiere all'obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e senza subire eventuali ritardi da parte delle autorità del Paese di stabilimento.



GUIDA PRATICA

L'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili

Nell'alveo degli incentivi economici riconosciuti dal legislatore ai datori di lavoro rientra anche quello per chi assume persone con disabilità.

Si tratta di un incentivo a cui possono accostarsi imprese e professionisti che devono o vogliono **assumere lavoratori disabili nel 2023**. A tal fine è stato istituito il "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" presso il Ministero del lavoro; dunque, le autorizzazioni sono concesse fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziare.

Con origine nell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e modificato dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 151, l'incentivo è gestito dall'INPS a cui va diretta la domanda preliminare di ammissione, da trasmettere secondo le indicazioni operative contenute nella circolare n. 99 del 3 giugno 2016.

Le domande sono vagliate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Assunzione di lavoratori disabili: i beneficiari

Hanno diritto ad accedere all'incentivo **tutti i datori di lavoro privati**, compresi gli enti pubblici economici, **soggetti o meno agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999**.

In particolare, i beneficiari sono:

- i datori di lavoro **imprenditori**, cioè chi esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (articolo 2082 c.c.), compresi gli enti pubblici economici;
- i datori di lavoro privati **che non svolgono attività imprenditoriale** ex articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali.

Secondo disposizioni amministrative emanate dall'Inps il diritto dovrebbe essere esteso:

- alle aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici;
- alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- agli enti che - per processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

Ciò, però, andrebbe confermato dall'Istituto previdenziale.

Assunzione di lavoratori disabili: soggetti agevolati

Il datore di lavoro che intende accedere all'incentivo può assumere:

- disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 915/78 (testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra);
- disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.



NOTA BENE

L'incentivo viene riconosciuto solo per le suddette categorie. Le altre categorie protette di lavoratori, anche se aventi diritto al collocamento obbligatorio, non originano il diritto all'agevolazione.

Assunzione di lavoratori disabili: tipologie di rapporto di lavoro

Per avvalersi dell'aiuto in parola, è necessario:

- assumere a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche a scopo di somministrazione, per invio in missione a tempo determinato e indeterminato;
- trasformare a tempo indeterminato un rapporto a termine, anche a tempo parziale e anche a scopo di somministrazione, per invio in missione a tempo determinato e indeterminato;
- assumere a tempo determinato per una durata non inferiore a 12 mesi, ma solo con riferimento a lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.



ATTENZIONE

Per i **contratti di somministrazione** i **benefici economici** legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro **sono trasferiti in capo all'utilizzatore**. L'agevolazione non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore.

Ammessi anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e in caso di rapporti di lavoro subordinato a domicilio (art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877) in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità.

Assunzione di lavoratori disabili: misura e durata

La misura e la durata dell'incentivo variano in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto nonché in base al rapporto di lavoro instaurato.

Nello specifico, l'incentivo è pari:

- al **70%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- al **35%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- al **70%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Il periodo temporale per beneficiare dell'agevolazione è:

- **di 36 mesi** in caso di assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato di lavoratori disabili che

abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

- di **36 mesi** in caso di assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

- di **60 mesi** per l'assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

- per tutta la durata del rapporto, non inferiore a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Assunzione di lavoratori disabili: precisazioni



ATTENZIONE

Si richiede che **l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine determinino un incremento occupazionale netto** rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Da ultimo, va sottolineato che è necessario:

- la regolarità contributiva;
- il rispetto delle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi (articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015). Tali condizioni non trovano applicazione per le assunzioni effettuate per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, ma si applicano limitatamente alle assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la "quota di riserva" di cui all'art. 3 della legge 68/1999;
- il rispetto delle condizioni di compatibilità con il mercato interno.

Norme e prassi

Legge n. 68 del 12 marzo 1999, articolo 13

Inps, circolare n. 99 del 3 giugno 2016



ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal **1** al **15** marzo 2023

01 marzo 2023

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: agricoltura-sistemazioni-idraulico-forestali

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Autostrade e trafori - Concessionari

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Barbieri e Parrucchieri

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Call center

Corresponsione elemento di garanzia retributiva Soggetti: Calzature - Industria

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Centri elab. Dati

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Commercio Confcommercio

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Commercio e terziario Conflavoro

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Commercio e terziario Conflavoro

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Distribuzione moderna organizzata Federdistribuzione

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Giornalisti emittenti locali

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Giornalisti emittenti locali

Elemento Garanzia Retributiva Soggetti: Igiene ambientale

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Pesca coop. - pers. Non imbarcato

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Pompe funebri municipalizzate

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Pompe funebri municipalizzate

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Pompe funebri municipalizzate

Elemento di garanzia aziende prive di contrattazione di secondo livello Soggetti: Pompe funebri municipalizzate

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Servizi assistenziali Anaste Confsal

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Terziario Confesercenti

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: terziario coop consumo